VIZI DELLA VOLONTA’ NEGOZIALE

ERRORE

1) D. 18,1,9 pr. (Ulpiano, libro 28 dei commentari a Sabino): *In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam est: ceterum sive in ipsa emptione dissentiant sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. Si igitur ego me fundum emere putarem Cornelianum, tu mihi te vendere Sempronianum putasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est. Idem est, si ego me Stichum, tu Pamphilum absentem vendere putasti: nam cum in corpore dissentiatur, apparet nullam esse emptionem.*

Nelle compravendite è chiaro che si deve manifestare il consenso: del resto se nella compravendita si dissente sia sul prezzo che su qualche altra cosa, la compravendita è nulla. Se, dunque, io credevo di comprare il fondo Corneliano e tu di vendermi quello Semproniano, poiché dissentivamo sull’oggetto, la compravendita è nulla. Lo stesso deve dirsi se tu hai creduto di vendere lo schiavo Panfilo, che era assente, e io di comprare lo schiavo Stico: infatti, dissentendo sull’oggetto, è chiaro che la vendita è nulla.

2) D. 12,1,18pr. (Ulpiano, libro 7 delle Disputazioni): *Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, Iulianus scribit donationem non esse: sed an mutua sit, videndum. Et puto nec mutuam esse magisque nummos accipientis non fieri, cum alia opinione acceperit. Quare si eos consumpserit, licet condictione teneatur, tamen doli exceptione uti poterit quia secundum voluntatem dantis nummi sunt consumpti.*

Se io ti ho consegnato del denaro con l’intenzione di volertelo donare e tu l’hai ricevuto come se fosse stato dato a mutuo, Giuliano scrive che non si tratta di donazione; ma bisogna vedere se si tratta di mutuo. E penso che non si tratti neppure di mutuo, in quanto il denaro non è passato in proprietà dell’accipiente, avendo egli ricevuto con altra intenzione rispetto al dante causa. Per la qual cosa se l’accipiente avrà utilizzato quella somma di denaro, benché sia tenuto a rispondere verso il dante causa con la *condictio*, tuttavia avrà a sua disposizione l’eccezione di dolo, poiché quella somma di denaro è stata utilizzata secondo la volontà del dante causa.

VIOLENZA MORALE

D. 4,2,6 (Gaio, libro 4 dei commentari all’editto provinciale): *Metum autem non vani hominis, sed qui merito in homine constantissimo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus*.

Diciamo che in questo editto viene preso in considerazione non il timore di un uomo fragile ed eccessivamente pauroso, ma quello che può nascere in un uomo ragionevole e saldo di carattere.

D. 4,2,21,5 (Paolo, commentari all’editto libro 11): *Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamvis* ***si liberum esset noluissem, tamen coactus volui****: sed per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas tribuatur.*

Seppur costretto dal timore, ho adito l’eredità e sono diventato erede, poiché sebbene non avrei voluto se fossi stato libero, tuttavia, costretto, ho voluto: ma per mezzo della *restitutio in integrum* (rimessa in pristino) concessa dal pretore, mi viene attribuita la facoltà di astenermi dall’eredità.

DOLO

D. 4,3,1,2 (Ulpiano, libro 11 del commento all’editto del pretore): *Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est.*

Servio definì il dolo come quella macchinazione posta in essere allo scopo di ingannare un altro, quando si simula una cosa e se ne fa un altra. Labeone invece ritiene che si possa raggirare qualcuno anche senza simulazione e che si possa fare una cosa e simularne un’altra anche senza dolo, come fanno coloro che si avvalgono di una simulazione per tutelare i propri beni o quelli degli altri; perciò egli stesso definì così il dolo: «ogni astuzia, inganno e macchinazione volti a circuire, far cadere in errore, ingannare un altro». La definizione di Labeone è vera.

D.44,4,2,3 (Ulpiano, 76 dei commentari all’editto): (...) *si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea stipulatione experiatur, exceptio utique doli mali nocebit: licet enim eo tempore quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen dicendum est eum, cum litem contestatur, dolo facere, qui perseveret ex ea stipulatione petere* (...).

Se qualcuno, dopo essersi fatto promettere qualcosa mediante una stipulazione senza causa, agisce giudizialmente per ottenere l’adempimento della stipulazione, sarà respinto con l’eccezione di dolo; infatti, benché non ci fosse stato alcun dolo nel momento in cui si era perfezionata la stipulazione, tuttavia bisogna dire che costui, perseverando nel chiedere l’adempimento della stipulazione giudizialmente, agisce dolosamente.